



COMUNE DI
VALPRATO SOANA

Città Metropolitana di Torino

Via Roma 9 - 10080 – Valprato Soana (TO)

Tel. 0124.812908

Fax 0124.812960



Valprato Soana, li 05.11.2025

ORDINANZA N.15/2025

VISTO la comunicazione pervenuta a questi Uffici in data 04.11.2025 da parte della Ditta FORTEA srl, con la quale si richiedeva per conto dell'impresa GODINO SCAVI srl, con sede in Bricherasio (TO) Strada Braide 37, in qualità di appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'itinerario denominato "Sentiero dei Parchi" – lotto 1 – Valle Soana, committente il Parco Nazionale Gran Paradiso, apposita ordinanza di chiusura totale al transito dei veicoli della Strada Comunale Campiglia – Barmaion, a partire dalla Località Cugnonà alla Località Rondonero dal giorno 10.11.2025 al giorno 14.11.2025 compreso.

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare apposite misure precauzionali a tutela e salvaguardia dell'incolumità pubblica e quindi di accogliere la richiesta di cui sopra;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, a fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 225/92 e ss.mm. ii.;

IL SINDACO

ORDINA

La chiusura totale al transito dei veicoli della Strada Comunale Campiglia – Barmaion, a partire dalla Località Cugnonà alla Località Rondonero dal giorno 10.11.2025 al giorno 14.11.2025 compreso. Nel contempo dovrà essere garantito il passaggio dei pedoni delimitando il percorso a loro riservato in prossimità delle aree di lavoro.

DISPONE

che la presente ordinanza: - sia pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e nel sito istituzionale del Comune di Valprato Soana www.comune.valpratosoana.to.it, che sia pubblicata inoltre nelle bacheche della Frazione Campiglia ed all'inizio della strada Campiglia – Barmaion;

di trasmettere la presente ordinanza:

- all'Impresa GODINO SCAVI srl di Bricherasio, incaricata inoltre di apporre apposita segnaletica di cantiere e di divieto di transito;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ronco Canavese (TO)
- al Parco Nazionale Gran Paradiso – stazione di Ronco Canavese (TO)
- al Comando di Polizia Locale – Unione Montana Valli Orco e Soana;



AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio; -
che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 alla quale può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla notifica della stessa presso il Giudice di Pace territorialmente competente.

IL SINDACO
(BOZZATO Arch. Francesco)

